

**AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE INFORMATICO EX ART.28  
GDPR  
DESIGNAZIONE AMMINISTRATORE DI SISTEMA  
IN OTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO  
DEL GARANTE PRIVACY DEL 27.11.2008**

\_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_ - P. IVA: \_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_, all'uopo rappresentato da \_\_\_\_\_ (d'ora innanzi, più semplicemente, Titolare del trattamento)

E  
\_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_ - P. IVA: \_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_, all'uopo rappresentato da \_\_\_\_\_ (d'ora innanzi, più semplicemente, Amministratore di sistema)

**Premesso che** tra le parti è in essere un contratto avente ad oggetto il servizio di \_\_\_\_\_, per tale intendendosi il complesso delle operazioni inerenti la gestione \_\_\_\_\_ dell'Ente e, in particolare, la \_\_\_\_\_ dell'Ente medesimo sino a \_\_\_\_\_ (d'ora innanzi, più semplicemente, Contratto);

**Richiamato** il provvedimento del Garante della Privacy 27 novembre 2008: "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*" e ss.mm. ai sensi del quale ogni titolare del trattamento dei dati personali, comprese le pubbliche Amministrazioni, ha l'obbligo di nominare uno o più Amministratori di Sistema (AdS), definirne il ruolo e le responsabilità, monitorarne e registrarne gli accessi ai sistemi contenenti dati personali, verificarne periodicamente l'operato.

**Dato atto**

- che l'amministratore del sistema deve essere in possesso di titolo di studio specifico in informatica almeno di scuola media di secondo grado o laurea triennale e di comprovate conoscenze specialistiche tecniche e giuridiche in materia di sicurezza degli strumenti e dei programmi informatici per la protezione dei dati personali nonché della capacità di assolvere i compiti di competenza.
- che amministratore del sistema informatico può essere designato un dipendente comunale a tempo indeterminato inquadrato almeno nella categoria "C" ovvero, nel caso di mancanza di un dipendente in possesso dei requisiti per la nomina, un soggetto esterno, persona fisica o giuridica.

**Ritenuto** necessario, non essendovi professionalità interne adeguate per il conferimento dell'incarico, di designare quale amministratore di sistema codesta società.....

**RILEVATO**

- che in data 25 maggio 2018 è divenuto pienamente operativo il REGOLAMENTO

(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (d'ora innanzi, più semplicemente, GDPR);

- che l'articolo 4, paragrafo 1, n. 8) del GDPR definisce quale responsabile del trattamento *“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”*;

- che a norma dell'articolo 28, paragrafo 1 del GDPR *“Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”*;

- che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 del GDPR *“I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”*;

- che a norma dell'articolo 28, paragrafo 9 del GDPR *“Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico”*.

- che alla data di sottoscrizione della presente appendice non risulta che la Commissione europea ovvero l'Autorità di controllo nazionale abbiano adottato clausole contrattuali tipo ai sensi dei paragrafi 7 ed 8 del GDPR;

- che è intenzione delle Parti contraenti regolamentare i diritti e gli obblighi reciproci quali conseguono alla puntuale osservanza delle norme e dei principi contenuti nel GDPR, addivenendo alla sottoscrizione della presente Appendice contrattuale, da considerarsi parte integrante e sostanziale del Contratto;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1 – Pattuizioni preliminari**

1. Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali di cui entra in possesso o rispetto ai quali abbia comunque accesso, in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso, nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel GDPR ed attenendosi alle istruzioni del Titolare del trattamento, tenendo altresì conto dei provvedimenti, tempo per tempo, emanati dall'Autorità di controllo inerenti al Trattamento svolto.

2. Scopo della presente Appendice è l'identificazione della materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi ed i diritti del Titolare e del Responsabile del trattamento. In particolare la presente Appendice non costituisce autorizzazione generale ma, bensì, autorizzazione limitata esclusivamente ai trattamenti relativi al servizio specificatamente indicato nel Contratto.

3. La presente Appendice contrattuale non determina l'insorgere di alcun diritto del Responsabile alla revisione del prezzo già definito tra le Parti, trattandosi di obblighi ed adempimenti derivanti da norme di legge già conosciute.

4. La presente Appendice annulla e/o sostituisce qualsivoglia regolazione pattizia esistente tra le Parti in relazione al medesimo oggetto, di talché, a far data dalla stipulazione della presente, i loro rapporti saranno regolati esclusivamente dalla presente Appendice.

5. Qualsiasi modifica od integrazione della presente Appendice potrà farsi soltanto per iscritto a pena di nullità.

6. Ciascuna Parte riconosce di essere addivenuta alla stipula della presente Appendice

esclusivamente sulla base della rappresentazione dei fatti ricevuta dall'altra Parte e, pertanto, in caso di falsa rappresentazione, la presente Appendice deve intendersi radicalmente nulla sin dall'origine, senza alcuna possibilità di sanatoria, qualsivoglia eccezione intendendosi sin da ora rimossa e/o rinunziata.

## **Articolo 2 - Adempimenti a carico dell'Amministratore di sistema**

L'Amministratore di sistema deve curare – con tutto ciò che essi comportano sia sul piano delle procedure amministrative, che dell'organizzazione, che dell'adozione e verifica di ogni misura necessaria in materia di protezione dei dati personali, imposti dalle fonti di diritto europee e nazionali, dal “Gruppo di Lavoro europeo ex art. 29”, dal Garante della Privacy, dalle disposizioni regolamentari e dalle direttive emanate dal Titolare del trattamento e dal Responsabile della protezione dei dati, nonché per conformarsi alla disciplina del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2004 e ss.mm.ii.- in particolare i seguenti adempimenti:

a) gestire l'hardware e i software dei server e delle postazioni di lavoro informatizzate;

b) impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per i trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici;

c) registrare gli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema; impostare e gestire un sistema di autorizzazione per i componenti degli organi di governo e di controllo interno, per il Responsabile per la protezione dei dati, per gli Incaricati dei trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici nonché di quanti siano autorizzati all'accesso ai dati personali contenuti nelle banche-dati informatizzate;

d) verificare costantemente che il Comune abbia adottato le misure tecniche e organizzative adeguate per la sicurezza dei dati personali, provvedendo senza indugio agli adeguamenti eventualmente necessari, redigendo entro il 30 settembre di ogni anno una apposita relazione da inviare al Sindaco, al Segretario ed al Responsabile per la protezione dei dati in modo da attuare gli adempimenti amministrativi e contabili per la previsione nella successiva programmazione utile per la realizzazione delle ulteriori misure;

e) suggerire al Comune l'adozione e l'aggiornamento delle misure di sicurezza adeguate per assicurare la sicurezza dei dati, atte a che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

Nell'atto ovvero nel contratto di servizio con cui è designato l'Amministratore di sistema devono essere riportati, altresì, tutti gli adempimenti – con tutto ciò che essi comportano sia sul piano delle procedure amministrative, che dell'organizzazione, che dell'adozione e verifica di ogni misura necessaria in materia di protezione dei dati personali – imposti dalle fonti di diritto europee e nazionali, dal “Gruppo di Lavoro europeo ex art. 29”, dal Garante della Privacy, dalle disposizioni regolamentari e dalle direttive emanate dal Titolare del trattamento e dal Responsabile della protezione dei dati, nonché per conformarsi alla disciplina del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2004 e ss.mm.ii., in particolare la cura dei seguenti adempimenti:

a) gestire l'hardware e i software dei server e delle postazioni di lavoro informatizzate;

b) impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per i trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici;

c) registrare gli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema; impostare e gestire un sistema di autorizzazione per i componenti degli organi di governo e di controllo interno, per il Responsabile per la protezione dei dati, per gli Incaricati dei trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici nonché di quanti siano autorizzati all'accesso ai dati personali contenuti nelle banche-dati informatizzate;

d) verificare costantemente che il Comune abbia adottato le misure tecniche e organizzative adeguate per la sicurezza dei dati personali, provvedendo senza indugio agli adeguamenti eventualmente necessari, redigendo entro il 30 settembre di ogni anno una apposita relazione da inviare al Sindaco, al Segretario ed al Responsabile per la protezione dei dati in modo da attuare gli adempimenti amministrativi e contabili per la previsione nella successiva programmazione utile per la realizzazione delle ulteriori misure;

e) suggerire al Comune l'adozione e l'aggiornamento delle misure di sicurezza adeguate per assicurare la sicurezza dei dati, atte a che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

3) che in data 25 maggio 2018 è divenuto pienamente operativo il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (d'ora innanzi, più semplicemente, GDPR);

4) l'articolo 4, paragrafo 1, n. 8) del GDPR definisce quale responsabile del trattamento *“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”*;

5) a norma dell'articolo 28, paragrafo 1 del GDPR *“Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”*;

6) a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 del GDPR *“I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”*;

7) a norma dell'articolo 28, paragrafo 9 del GDPR *“Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico”*.

8) alla data di sottoscrizione della presente appendice non risulta che la Commissione europea ovvero l'Autorità di controllo nazionale abbiano adottato clausole contrattuali tipo ai sensi dei paragrafi 7 ed 8 del GDPR;

9) è intenzione delle Parti contraenti regolamentare i diritti e gli obblighi reciproci quali conseguono alla puntuale osservanza delle norme e dei principi contenuti nel GDPR, addivenendo alla sottoscrizione della presente Appendice contrattuale, da considerarsi parte integrante e sostanziale del Contratto;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1 – Pattauzioni preliminari**

1. Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali di cui entra in possesso o rispetto ai quali abbia comunque accesso, in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso, nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel GDPR ed attenendosi alle istruzioni del Titolare del trattamento, tenendo altresì conto dei provvedimenti, tempo per tempo, emanati dall'Autorità di controllo inerenti al Trattamento svolto.
2. Scopo della presente Appendice è l'identificazione della materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi ed i diritti del Titolare e del Responsabile del trattamento. In particolare la presente Appendice non costituisce autorizzazione generale ma, bensì, autorizzazione limitata esclusivamente ai trattamenti relativi al servizio specificatamente indicato nel Contratto.
3. La presente Appendice contrattuale non determina l'insorgere di alcun diritto del Responsabile alla revisione del prezzo già definito tra le Parti, trattandosi di obblighi ed adempimenti derivanti da norme di legge già conosciute.
4. La presente Appendice annulla e/o sostituisce qualsivoglia regolazione pattizia esistente tra le Parti in relazione al medesimo oggetto, di talché, a far data dalla stipulazione della presente, i loro rapporti saranno regolati esclusivamente dalla presente Appendice.
5. Qualsiasi modifica od integrazione della presente Appendice potrà farsi soltanto per iscritto a pena di nullità.
6. Ciascuna Parte riconosce di essere addivenuta alla stipula della presente Appendice esclusivamente sulla base della rappresentazione dei fatti ricevuta dall'altra Parte e, pertanto, in caso di falsa rappresentazione, la presente Appendice deve intendersi radicalmente nulla sin dall'origine, senza alcuna possibilità di sanatoria, qualsivoglia eccezione intendendosi sin da ora rimossa e/o rinunziata.

### **Articolo 2 - Adempimenti a carico dell'Amministratore di sistema**

L'Amministratore di sistema deve curare – con tutto ciò che essi comportano sia sul piano delle procedure amministrative, che dell'organizzazione, che dell'adozione e verifica di ogni misura necessaria in materia di protezione dei dati personali, imposti dalle fonti di diritto europee e nazionali, dal “Gruppo di Lavoro europeo ex art. 29”, dal Garante della Privacy, dalle disposizioni regolamentari e dalle direttive emanate dal Titolare del trattamento e dal Responsabile della protezione dei dati, nonché per conformarsi alla disciplina del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2004 e ss.mm.ii.- in particolare i seguenti adempimenti:

- a) gestire l'hardware e i software dei server e delle postazioni di lavoro informatizzate;
- b) impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per i trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici;
- c) registrare gli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema; impostare e gestire un sistema di autorizzazione per i componenti degli organi di governo e di controllo interno, per il Responsabile per la protezione dei dati, per gli Incaricati dei trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici nonché di quanti siano autorizzati all'accesso ai dati personali contenuti nelle banche-dati informatizzate;
- d) verificare costantemente che il Comune abbia adottato le misure tecniche e organizzative adeguate per la sicurezza dei dati personali, provvedendo senza indugio agli adeguamenti eventualmente necessari, redigendo entro il 30 settembre di ogni anno

una apposita relazione da inviare al Sindaco, al Segretario ed al Responsabile per la protezione dei dati in modo da attuare gli adempimenti amministrativi e contabili per la previsione nella successiva programmazione utile per la realizzazione delle ulteriori misure;

e) suggerire al Comune l'adozione e l'aggiornamento delle misure di sicurezza adeguate per assicurare la sicurezza dei dati, atte a che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

f) dare tempestiva comunicazione al Sindaco ed ai Responsabili del trattamento interessati nonché al Responsabile della protezione dei dati dei problemi di affidabilità sia dell'hardware che dei software eventualmente rilevati;

g) osservare scrupolosamente le informazioni e le disposizioni allo stesso impartite in merito alla protezione dei sistemi informatici, degli elaboratori e dei dati, sia da intrusioni che da eventi accidentali, il trattamento consentito, l'accesso e la trasmissione dei dati, in conformità ai fini della raccolta dei dati.

All'Amministratore del sistema informatico è fatto assoluto divieto di leggere, copiare, stampare o visualizzare i documenti o i dati degli utenti memorizzati sul sistema a meno che questo sia strettamente indispensabile per le operazioni attinenti ai ruoli allo stesso assegnati; tale divieto vale anche nei confronti di quanti non siano stati autorizzati dal Titolare o dai Responsabili del trattamento a conoscere i dati personali oggetto di trattamento;

### **Articolo 3 – Durata ed effetti conseguenti allo scioglimento del Contratto**

1. Trattandosi di patto accessorio ed aggiunto al Contratto, esso diviene efficace tra le parti immediatamente all'atto della sua sottoscrizione e sarà valido ed efficace sino alla scadenza, originale o prorogata del Contratto ovvero alla sua cessazione di validità ed efficacia a qualsiasi causa dovuta.

2. Il Trattamento per conto del Titolare, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli Interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

3. A seguito della cessazione del Trattamento affidato al Responsabile, nonché a seguito della cessazione del rapporto contrattuale sottostante, qualunque ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a discrezione del Titolare, a:

- restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità od il caso in cui si verificino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del Trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

4. Il Responsabile, su richiesta del titolare, provvede a rilasciare apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che, presso di sé, non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni trattate per conto del Titolare. Sul contenuto di tale dichiarazione il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertarne la veridicità.

5. In caso di fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale del Responsabile,

ovvero in caso di mancato assolvimento da parte di quest'ultimo degli obblighi previsti ai commi che precedono, ovvero ancora in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte del Responsabile, dell'esecuzione delle obbligazioni oggetto della presente Appendice, il Titolare, ove possibile e dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi al Responsabile nell'esecuzione delle obbligazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno ed a spese del Responsabile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Articolo 4 - Obblighi in capo all'Amministratore di sistema**

1. Il Responsabile Amministratore di sistema dichiara e conferma la propria diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza delle disposizioni contenute nel GDPR, in conseguenza della relazione contrattuale instaurata con il Titolare. Dichiara inoltre di possedere esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, ed in ogni caso di essere in grado di fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

2. Il Responsabile Amministratore di sistema prende atto che il Contratto in essere viene mantenuto anche successivamente all'operatività del GDPR per l'esclusiva ragione che il profilo professionale / societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto dal Titolare idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di ritenere risolto il rapporto in essere per fatto e colpa del Responsabile.

3. Il Responsabile Amministratore di sistema è tenuto a:

a) trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento previsti nel GDPR e solo per le finalità indicate dal Contratto. In particolare il Responsabile garantisce che i dati da trattarsi per conto del Titolare, saranno:

a1) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato;

a2) raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime sopra indicate, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;

a3) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

a4) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

a5) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

b) adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici, contenenti dati personali trattati per conto del Titolare, in modo tale che le registrazioni (access log) possano avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità e comprendere i riferimenti temporali e la descrizione degli eventi che le hanno generate;

c) conservare tali log di accesso per almeno 6 mesi in archivi immutabili e inalterabili e provvedere alla relativa attività di verifica dell'operato degli amministratori di sistema;

d) mettere a disposizione del Titolare, per ogni evenienza, un elenco di tutti gli amministratori di sistema, di rete o di banche dati designati, che operano su dati personali di sua titolarità, nonché comunicare eventuali variazioni del personale designato;

e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza od abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza ed abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

f) prendere in considerazione, in termini di strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi della protezione dei dati in base alla progettazione e per impostazione predefinita (cc.dd. data protection by design e by default);

g) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;

4. Il Responsabile Amministratore di sistema si impegna ad informare il Titolare di ogni richiesta, ordine o controllo da parte di una o più

Autorità e da soggetti da queste autorizzati e/o delegati, in relazione ai trattamenti oggetto della presente Appendice;

5. Il Responsabile Amministratore di sistema informa il Titolare, per quanto di necessità, che i suoi dati verranno conservati e trattati per l'intera durata del rapporto contrattuale e, all'eventuale termine dello stesso, per il tempo previsto dalla vigente normativa, nazionale e comunitaria, in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale.

### **Articolo 5 - Obblighi in capo al Titolare del trattamento**

1. Il Titolare del trattamento si impegna a:

a) fornire al Responsabile Amministratore di sistema i dati oggetto del trattamento curandone l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la pertinenza e la non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno successivamente trattati. I dati saranno forniti tramite strumenti elettronici che prevedano l'adozione di procedure di gestione di credenziali di autenticazione e l'utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

b) individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli Interessati.

c) documentare, per iscritto, ogni istruzione relativa al trattamento dei dati da parte del Responsabile Amministratore di sistema. Il Responsabile del trattamento Amministratore di sistema informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR od altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

d) assicurare, prima e durante l'intero processo, il rispetto degli obblighi su di sé incombenti ai sensi del GDPR e della normativa nazionale di riferimento;

e) supervisionare il trattamento, in tutte le sue fasi, anche effettuando audit ed ispezioni presso il Responsabile Amministratore di sistema ;

f) adottare tutte le misure di sicurezza di sua competenza idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di privacy e di trattamento dei dati in regime di sicurezza.

2. Il Titolare si dichiara edotto che in caso di violazione di dati personali (c.d. data breach) rimane a suo carico, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, l'obbligo di notifica all'Autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 72 ore dal momento in cui il Titolare è venuto a conoscenza della violazione di dati personali.

3. Il Titolare si impegna, altresì, a comunicare al Responsabile Amministratore di sistema qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati.

4. Il Titolare rimane responsabile del trattamento dei dati personali attuato tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni.

5. Il Titolare si impegna ad informare il Responsabile Amministratore di sistema di ogni richiesta, ordine o controllo da parte di una o più Autorità e da soggetti da queste autorizzati e/o delegati, in relazione ai trattamenti oggetto della presente Appendice;

6. Il Titolare informa il Responsabile Amministratore di sistema per quanto di necessità, che i suoi dati verranno conservati e trattati per l'intera durata del rapporto contrattuale e, all'eventuale termine dello stesso, per il tempo previsto dalla vigente normativa, nazionale e comunitaria, in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale.

### **Articolo 6 - Incaricati e persone autorizzate**

1. Il Responsabile Amministratore di sistema dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di Trattamento sui dati per conto del Titolare identificando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione. Allo stesso tempo, il Responsabile Amministratore di sistema dovrà fornire ai soggetti da sé autorizzati le dovute istruzioni relativamente alle operazioni ed alle modalità di trattamento dei dati personali.
2. Il Responsabile Amministratore di sistema garantisce che i propri dipendenti e collaboratori sono affidabili ed hanno piena conoscenza della normativa primaria e secondaria in materia di protezione dei dati personali.

### **Articolo 7 - Sub-responsabile del trattamento e Terze parti**

1. Il Responsabile Amministratore di sistema non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento. Qualora il Responsabile ravvisasse la necessità di avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, è tenuto a richiederne l'autorizzazione al Titolare con congruo preavviso.
2. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile sono imposti, mediante un contratto od un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente Appendice per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della legge vigente.
3. Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile.
4. Il Responsabile si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i dati personali trattati per conto del Titolare a Terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e, in ogni caso, informandone preventivamente il Titolare.

### **Articolo 8 - Misure di sicurezza**

1. Il Responsabile Amministratore di sistema, in considerazione della conoscenza maturata in relazione ai progressi tecnici e tecnologici, della natura dei dati personali e delle caratteristiche delle operazioni di trattamento, nonché dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e dovrà assicurare che le misure di sicurezza progettate ed implementate siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui alla presente Appendice.
2. Ai fini della sicurezza dei dati e dei sistemi IT, il Responsabile Amministratore di sistema si obbliga:
  - ad adottare adeguate misure IT per la sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, in modo da garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
  - ad adottare adeguate misure che consentano di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
  - a non trasferire i dati personali oggetto di trattamento per conto del Titolare, senza il preventivo consenso di questi, al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche

regolamentari e di vigilanza;

- a fornire, in caso di richiesta, al Titolare una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al trattamento dei dati personali;

- ad impiegare sistemi di cifratura per i dati personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali od elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi simili. I dati

personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa vigente ed il Responsabile dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;

- ad adottare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento

### **Articolo 9 - Registro delle categorie di trattamento**

1. Il Responsabile Amministratore di sistema del trattamento adotta, aggiorna e conserva una registrazione scritta di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, avente il contenuto minimo previsto dall'articolo 30, paragrafo 2 del GDPR e, su richiesta, lo rende disponibile all'Autorità di controllo od al Titolare.

### **Articolo 10 - Violazioni di dati personali**

1. In eventuali casi di violazione della sicurezza dei dati personali che comporti, accidentalmente od in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati per conto del Titolare (c.d. data breach), il Responsabile Amministratore di sistema deve:

a) informare il Titolare tempestivamente ed in ogni caso entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, tramite PEC, di essere venuto a conoscenza di una violazione e fornire al Titolare tutti i dettagli della violazione subita, in particolare una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sul Titolare e sugli Interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;

b) fornire assistenza al Titolare per far fronte alla violazione ed alle sue conseguenze soprattutto in capo agli Interessati coinvolti. Il Responsabile Amministratore di sistema si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare. Tali misure sono richieste al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio correlato al Trattamento eseguito.

### **Articolo 11 - Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero**

1. Il Responsabile Amministratore di sistema si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e di trattamento dei Dati personali (es.memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server od in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione Europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, etc.).

2. Il Responsabile Amministratore di sistema pertanto non dovrà trasferire od effettuare

il Trattamento dei Dati personali del Titolare al di fuori dell'Unione Europea, per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta del Titolare. Qualora il Titolare rilasci l'autorizzazione di cui al presente articolo e venga pertanto effettuato un trasferimento dei dati personali del Titolare al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare le previsioni di cui al GDPR sopra indicate. Resta inteso tra le Parti che il Responsabile Amministratore di sistema dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata della presente Appendice.

Il Responsabile Amministratore di sistema è obbligato a comunicare immediatamente al Titolare il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- (a) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- (b) qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei dati personali all'estero.

### **Articolo 12 - Diritti delle persone interessate**

1. È compito del Responsabile Amministratore di sistema fornire adeguata informativa agli Interessati dalle operazioni di trattamento, nel momento in cui i dati vengono raccolti.

2. Il Responsabile Amministratore di sistema, per quanto di propria competenza, si obbliga ad assistere ed a supportare il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Responsabile) nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR.

3. In particolare, qualora il Responsabile Amministratore di sistema riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare via posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni interne designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;

### **Articolo 13 - Verifiche circa il rispetto delle regole di protezione dei dati personali**

1. Il Responsabile Amministratore di sistema riconosce al Titolare il diritto di effettuare controlli (audit) relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali per conto del Titolare. A tal fine, il Titolare ha il diritto di disporre – a propria cura e spese – verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.

2. Il Responsabile Amministratore di sistema fornisce al Titolare tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi e per consentire al Titolare od a qualsiasi soggetto dal medesimo autorizzato o delegato di condurre audit, comprese le ispezioni, e per contribuire a tali verifiche.

3. Il Responsabile Amministratore di sistema deve informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare in tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte dell'Autorità di controllo;

### **Articolo 14 - Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni**

1. Il Responsabile Amministratore di sistema s'impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, od altro onere che possa

derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzate da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento od omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere comminate ai sensi del GDPR.

2. Il Responsabile Amministratore di sistema si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità alla prestazione dei servizi dedotti nel Contratto.

3. Il Titolare ha il diritto di reclamare dal Responsabile Amministratore di sistema la parte dell'eventuale risarcimento di cui dovesse essere chiamato a rispondere nei confronti di terzi per le violazioni commesse dal Responsabile ai sensi dell'art. 82, paragrafo 5, del GDPR.

4. Fatti salvi gli articoli 82, 83, e 84 del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Appendice, relative alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute od in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà direttamente, anche dal punto di vista sanzionatorio.

### **Articolo 15 - Responsabile della Protezione dei dati personali**

1. Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, individuando quale soggetto idoneo l'Avv. Massimo Ramello e che il medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti:

Telefono: 01311826681 - E-mail: [comune.pietraligure@gdpr.nelcomune.it](mailto:comune.pietraligure@gdpr.nelcomune.it) - Pec: [dpo@pec.gdpr.nelcomune.it](mailto:dpo@pec.gdpr.nelcomune.it)

Detto nominativo è stato altresì comunicato all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con procedura telematica.

2. Il Responsabile del trattamento dichiara di aver/non aver provveduto alla nomina del proprio responsabile della protezione dei dati (in caso affermativo, indicarne i dati di contatto).

### **Articolo 16 – Clausole nulle o inefficaci**

1. Qualora una o più clausole della presente Appendice fossero o divenissero contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, esse saranno considerate come non apposte e non incideranno sulla validità della stessa, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di chiedere una modifica dell'Appendice ove la pura e semplice eliminazione della clausola nulla menomasse gravemente i suoi diritti.

### **Articolo 17 – Comunicazioni**

1. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Appendice ed al sottostante Contratto dovrà essere data per iscritto ed a mezzo di posta elettronica certificata, con ricevuta di accettazione e conferma di consegna, purché inviati o consegnati all'indirizzo indicato in testa all'Appendice. Tale indirizzo potrà essere modificato da ciascuna delle Parti, dandone comunicazione all'altra ai sensi del presente articolo.

### **Articolo 18 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente Appendice, il Titolare ed il Responsabile del trattamento rinviano al GDPR, alle disposizioni di legge vigenti, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

**ACCORDO DI CONTITOLARITA'**  
**AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679**

\_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_ - P. IVA:  
\_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_, PEC:  
\_\_\_\_\_, all'uopo rappresentato da \_\_\_\_\_  
(d'ora innanzi, più semplicemente, "Titolare")

E

\_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_ - P. IVA:  
\_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_, PEC:  
\_\_\_\_\_, all'uopo rappresentato da \_\_\_\_\_  
(d'ora innanzi, più semplicemente, "Contitolare". Entrambe le parti saranno identificate,  
congiuntamente, quali "Contitolari" o "Parti")

PREMESSO CHE

- 1) il Titolare \_\_\_\_\_;
- 2) il Contitolare \_\_\_\_\_;

- 3) è in essere tra le Parti un progetto comune consistente in \_\_\_\_\_, il quale comporta la necessità di determinare congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali coinvolti nella realizzazione del medesimo progetto comune;
- 4) che in data 25 maggio 2018 è divenuto pienamente operativo il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (d'ora innanzi, più semplicemente, "GDPR");
- 5) l'articolo 4, paragrafo 1, n. 7) del GDPR definisce quale titolare del trattamento "*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali*";
- 6) a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del GDPR "*Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati*";
- 7) a norma dell'articolo 26, paragrafo 2 del GDPR "*L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato*";
- 8) è intenzione delle Parti contraenti regolamentare in modo trasparente i diritti e gli obblighi reciproci quali conseguono alla puntuale osservanza delle norme e dei principi contenuti nel GDPR, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati, addivenendo alla sottoscrizione della presente accordo;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1 – Pattuizioni preliminari**

1. Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, tanto il Titolare quanto il Contitolare dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili, di volta in volta approvati dall'Autorità di controllo.
2. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento (EU) 2016/679, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento.
3. In coerenza con la propria missione e i propri valori, i Contitolari si impegnano reciprocamente a proteggere i dati personali di ogni persona fisica che si trovasse ad avere contatto o ad operare con i medesimi ("Interessato"), nel rispetto dell'identità, della dignità di ogni essere umano e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite nel rispetto del GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione degli stessi.
4. Il presente accordo non determina l'insorgere di alcun diritto alla revisione di prezzi od altre forme di impegno, anche economico, già definiti tra le Parti, trattandosi di obblighi ed adempimenti derivanti da norme di legge già conosciute.
5. Il presente accordo annulla e/o sostituisce qualsivoglia regolazione pattizia esistente tra le Parti in relazione al medesimo oggetto, di talché, a far data dalla sua stipulazione, i

loro rapporti saranno regolati esclusivamente dal presente accordo.

6. Qualsiasi modifica od integrazione del presente accordo potrà farsi soltanto per iscritto a pena di nullità.

7. Il contenuto essenziale di questo accordo di Contitolarità è messo a disposizione dell'Interessato nella sezione Trasparenza del Portale di ciascuno dei Contitolari.

## **Articolo 2 - Oggetto del trattamento**

1. I Contitolari dichiarano, in merito al trattamento dei Dati Personali, di condividere le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e, in particolare:

- le seguenti banche dati; dipendenti e collaboratori, \_\_\_\_\_;
  - le finalità del trattamento di dati personali, ciascuna con le proprie specificità legate alle attività concretamente svolte;
  - i mezzi del trattamento e le modalità del trattamento di dati personali;
  - la politica di conservazione dei dati;
  - lo stile e le modalità di comunicazione delle informative art. 13 del GDPR;
  - la procedura di gestione dei consensi (ove necessari);
  - la designazione e la formazione dei soggetti autorizzati;
  - istruzioni sull'uso degli strumenti informatici per il personale;
  - la gestione delle comunicazioni e nomine dei responsabili ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
  - la tenuta dei registri del trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR;
  - le procedure nel caso di trasferimento dei dati fuori UE;
  - gli strumenti ed i mezzi utilizzati per l'attuazione delle decisioni e in parte anche per l'operatività dei Contitolari soprattutto in relazione alle misure di sicurezza fisiche, organizzative e tecniche;
  - l'approccio basato sul rischio;
  - i profili e la politica di sicurezza dei dati personali, la procedura del Data Breach e la procedura di valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA);
  - la gestione della procedura di esercizio dei diritti dell'Interessato;
  - una raccolta congiunta delle procedure sulla protezione dei dati personali attraverso la tenuta comune e gestione di un modello organizzativo.
2. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro. Il flusso dei dati personali sarà così strutturato: \_\_\_\_\_.
3. Con il presente accordo i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le seguenti finalità: \_\_\_\_\_.
4. Le attività alla base del presente accordo comportano il trattamento delle seguenti categorie di dati personali: \_\_\_\_\_.
5. Le categorie di Interessati sono: \_\_\_\_\_

## **Articolo 3 – Durata ed effetti conseguenti allo scioglimento del Contratto**

1. Il presente accordo diviene efficace tra le parti immediatamente all'atto della sua sottoscrizione e sarà valido ed efficace sino alla scadenza, originale o prorogata del rapporto convenzionale che lega i Contitolari, ovvero alla sua cessazione di validità ed efficacia a qualsiasi causa dovuta.

2. Il Trattamento dei dati personali in regime di contitolarità, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati dei Contitolari in una forma che consenta l'identificazione degli Interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato, fatto salvo che il trattamento e la conservazione dei dati medesimi ad opera di ciascuno dei Contitolari sia imposta dalla normativa vigente.

3. A seguito della cessazione del trattamento, nonché a seguito della cessazione del rapporto convenzionale sottostante, qualunque ne sia la causa, il Contitolare sarà tenuto, a discrezione del Titolare, a:

- restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità od il caso in cui si verificino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Contitolare, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

4. Il Contitolare, su richiesta del Titolare, provvede a rilasciare apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che, presso di sé, non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni trattate nell'ambito del progetto comune. Sul contenuto di tale dichiarazione il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertarne la veridicità.

#### **Articolo 4 – Obblighi tra le parti**

1. La tutela dei dati personali è fondata sull'osservanza dei principi illustrati nel presente documento che i Contitolari si impegnano a diffondere, rispettare e far rispettare ai propri amministratori, ai propri dipendenti e collaboratori ed ai soggetti terzi con cui collaborano nello svolgimento della propria attività istituzionale. In particolare i Contitolari sono impegnati affinché la politica della protezione dati personali, e quanto ne consegue, sia compresa, attuata e sostenuta da tutti i soggetti, interni ed esterni, coinvolti nelle attività dei Contitolari, tenuto conto della loro realtà concreta, delle loro possibilità anche economiche e dei loro valori.

2. I Contitolari si impegnano a mantenere e garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità. In particolare essi, anche disgiuntamente tra loro, si impegnano a:

- a) comunicare e diffondere la propria politica in merito alla protezione dei dati personali;
- b) prestare ascolto e attenzione a tutte le parti interessate proprie – a mero titolo esemplificativo, amministratori, personale dipendente e collaboratore, cittadini, utenti e beneficiari di prestazioni anche di natura assistenziale, fornitori, consulenti – e tenendo in debito conto le loro istanze in materia di trattamento di dati personali e dando pronto riscontro;
- c) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente in linea con i principi costituzionali e con la normativa vigente in materia, in particolare il GDPR, e solo per il tempo strettamente necessario alle finalità previste, comprese quelle per ottemperare agli obblighi di legge;
- d) raccogliere i dati personali limitandosi a quelli indispensabili per effettuare le attività costituenti il progetto comune (dati personali pertinenti e limitati);
- e) trattare i dati personali secondo i principi di trasparenza per le sole finalità specifiche ed espresse nelle proprie informative;
- f) adottare processi di aggiornamento e di rettifica dei dati personali trattati per assicurarsi che i dati personali siano, per quanto possibile, corretti e aggiornati;
- g) conservare e tutelare i dati personali di cui è in possesso con le migliori tecniche di preservazione disponibili;
- h) garantire il continuo aggiornamento delle misure di protezione dei dati personali. Tale impegno sarà costantemente seguito nell'ambito del principio di responsabilizzazione mettendo in atto, con costanza, misure tecniche e organizzative adeguate e politiche idonee, per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR tenuto conto dello stato dell'arte, della natura dei dati personali custoditi e dei rischi ai quali sono esposti. Ciascun contitolare eseguirà un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio;
- i) garantire il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico

- l) rendere chiare, trasparenti e pertinenti le modalità di trattamento dei dati personali e la loro conservazione in maniera da garantirne un'adeguata sicurezza;
  - m) favorire lo sviluppo del senso di responsabilizzazione e la consapevolezza dell'intera organizzazione verso i dati personali, visti come dati di proprietà dei singoli interessati;
  - n) assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla tutela dei dati personali aggiornando eventualmente la gestione della protezione dei dati personali;
  - o) prevenire e minimizzare, compatibilmente con le risorse disponibili, l'impatto di potenziali violazioni o trattamenti illeciti e/o dannosi dei dati personali;
  - p) promuovere l'inserimento della protezione dati personali nel piano di miglioramento continuo che il contitolare persegue con i propri sistemi di gestione.
3. I Contitolari si impegnano con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'Interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, ad uniformare le modalità, lo stile i modelli e soprattutto le procedure per la protezione dei dati personali a favore dell'Interessato.
4. La comunicazione dei dati personali necessari a garantire il perseguimento del progetto comune avverrà curandone l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la pertinenza e la non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno successivamente trattati.

#### **Articolo 5 - Incaricati e persone autorizzate**

1. Ciascuno dei Contitolari dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati trattati nel perseguimento del progetto comune, identificando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione, anche in merito ai principi di liceità e correttezza a cui deve conformarsi la presente politica per la protezione dei dati personali e il trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle misure di salvaguardia adottate.
2. Ciascuno dei Contitolari garantisce che i propri dipendenti e collaboratori sono affidabili ed hanno piena conoscenza della normativa primaria e secondaria in materia di protezione dei dati personali.
3. Ciascuno dei Contitolari identifica un referente interno alla propria struttura, con il compito di relazionarsi con analogo soggetto designato dall'altra parte, a presidio del corretto adempimento di quanto previsto dal presente accordo. Il nominativo ed i dati di contatto del referente interno sono tempestivamente comunicati all'altra parte.

#### **Articolo 6 - Responsabili del trattamento**

1. Ciascuno dei Contitolari il quale ravvisasse la necessità di avvalersi di un responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività richieste nell'ambito del progetto comune, è tenuto a comunicarlo all'altra parte con congruo preavviso.
2. Su tale responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto od un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, specifici obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della legge vigente.
3. I rapporti tra i Contitolari e gli eventuali responsabili del trattamento restano disciplinati dall'articolo 28 del GDPR.

#### **Articolo 7 – Valutazione d'impatto e Violazioni di dati personali**

1. Nei casi previsti dall'art. 35 del GDPR, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali ed il suo eventuale riesame, così come la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del GDPR, sono a carico del Contitolare il quale informa tempestivamente il Titolare della relativa necessità e dell'attività compiuta.
2. In eventuali casi di violazione della sicurezza dei dati personali che comporti, accidentalmente od in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la

divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati nel contesto del progetto comune, il Contitolare deve:

a) informare il Titolare tempestivamente ed in ogni caso entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, tramite PEC, di essere venuto a conoscenza di una violazione e fornire al Titolare tutti i dettagli della violazione subita, in particolare una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sul Titolare e sugli Interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;

b) fornire assistenza al Titolare per far fronte alla violazione ed alle sue conseguenze soprattutto in capo agli Interessati coinvolti. Il Contitolare si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare. Tali misure sono richieste al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio correlato al Trattamento eseguito.

### **Articolo 8 - Decisioni in merito ai trasferimenti internazionali di dati personali**

1. Il presente accordo prevede che i dati personali saranno trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea.

2. Nell'ipotesi in cui per questioni di natura tecnica e/o operativa si rendesse necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento dei dati personali, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di Trattamento, sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del GDPR. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali basando tale trasferimento: (i) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espresse dalla Commissione Europea; (ii) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell'articolo 46 del GDPR; (iii) sull'adozione di norme vincolanti d'impresa.

### **Articolo 9 - Condivisione della procedura per l'esercizio dei diritti dell'Interessato**

1. I Contitolari designano congiuntamente un referente unitario quale punto di contatto per gli interessati. Le richieste di esercizio dei diritti e gli eventuali reclami presentati dagli interessati saranno gestiti in via esclusiva dal referente unico, contattabile ai recapiti che saranno resi noti unitamente al suo nominativo, restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun Contitolare.

2. In particolare, qualora il referente unitario riceva richieste provenienti dall'Interessato, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta a ciascun contitolare via posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni interne designate da ciascun Contitolare per gestire le relazioni con l'Interessato;
- verificare la sussistenza dei presupposti e consentirne, differirne o rifiutarne l'esercizio, dandone tempestiva comunicazione scritta a ciascun contitolare via posta elettronica certificata.

3. Il referente unitario fornisce altresì assistenza a ciascuno dei Contitolari nell'ambito dei procedimenti amministrativi e giudiziari instaurati dall'Interessato o dall'Autorità di controllo in conseguenza dell'attività di cui al presente articolo.

### **Articolo 10 - Verifiche circa il rispetto delle regole di protezione dei dati personali**

1. Ciascuno dei Contitolari riconosce all'altro il diritto di effettuare controlli (audit) relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali nell'ambito del progetto comune. A tal fine, Ciascuno dei Contitolari ha il diritto di disporre – a propria cura e spese – verifiche a campione o specifiche attività di audit o di

rendicontazione in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi dell'altro.

2. Ciascuno dei Contitolari rende disponibile tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi e per consentire la conduzione di audit, comprese le ispezioni, e per contribuire a tali verifiche.

3. Ciascuno dei Contitolari deve informare e coinvolgere tempestivamente l'altra parte in tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte dell'Autorità di controllo;

### **Articolo 11 - Responsabilità per violazione delle disposizioni**

I Contitolari si obbligano, in solido tra loro, a predisporre, attuare e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di protezione dei dati personali.

### **Articolo 12 - Responsabile della Protezione dei dati personali**

1. Ciascuno dei Contitolari rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, individuando quale soggetto idoneo:

l'Avv. Massimo Ramello e che il medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti:

Telefono: 01311826681 - E-mail: \_\_\_\_\_@gdpr.nelcomune.it - Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

Detto nominativo è stato altresì comunicato all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con procedura telematica.

### **Articolo 13 – Clausole nulle o inefficaci**

Qualora una o più clausole del presente accordo fossero o divenissero contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, esse saranno considerate come non apposte e non incideranno sulla validità dello stesso, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di chiedere una modifica dell'accordo ove la pura e semplice eliminazione della clausola nulla menomasse gravemente i suoi diritti.

### **Articolo 14 – Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere data per iscritto ed a mezzo di posta elettronica certificata, con ricevuta di accettazione e conferma di consegna, purché inviati o consegnati all'indirizzo indicato in testa all'accordo. Tale indirizzo potrà essere modificato da ciascuna delle Parti, dandone comunicazione all'altra ai sensi del presente articolo.

### **Articolo 15 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente indicato nella presente Appendice, il Titolare ed il Responsabile del trattamento rinviano al GDPR, alle disposizioni di legge vigenti, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.